

12.11.18
P. Romeo

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 377/10¹

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Proposta di legge regionale del consigliere Sebastiano Romeo:

“Interventi regionali in materia di sostegno in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni”

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 46644 del 12.11.2018
Classificazione: 02.05

IL CONSIGLIERE REGIONALE

(Sebastiano Romeo)

Relazione Illustrativa

In Italia la libertà di stampa è sancita dall'art. 21 della nostra Costituzione.

Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso “la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, assieme a quello dei cittadini di essere informati, è “compromesso” in Italia, e soprattutto a sud del Paese, da pressioni di gruppi mafiosi e organizzazioni criminali, che attraverso intimidazioni verbali e fisiche, provocazioni e minacce, hanno reso difficile l'esercizio della professione di giornalista e hanno portato a forme di censura e autocensura. La distribuzione evidenzia con forza le problematiche strutturali del nostro Paese, laddove nel Mezzogiorno sono maggiormente presenti fenomeni di criminalità organizzata e quindi minacce per la professione.

La media delle intimidazioni in Calabria negli anni 2006/2017 a giornalisti professionisti e pubblicisti è di 80 casi circa e 10 casi documentati nell'ultimo triennio, nonostante il fenomeno non si presenta regolare negli anni, si stima che sia in costante aumento. Dall'inizio dell'anno infatti è salita la percentuale degli operatori del settore vittime di minacce, insulti o altre forme di avvertimento che arrivano anche a sfociare in forme di violenza come aggressioni fisiche e danneggiamento a beni personali. Questi abusi, diffusi ma spesso minimizzati, soffrono di una sostanziale invisibilità da parte della pubblica opinione.

La Regione ha uno specifico compito di promozione rispetto alle politiche di sicurezza e di sostegno alle vittime. Il sostegno alle vittime; infatti, risulta essere lo strumento più efficace per attuare con maggiore tempestività le politiche di sicurezza. Una società è tanto più sicura, quanto maggiormente si pone il problema di tutelare coloro che restano vittima delle disfunzioni del sistema stesso.

La proposta di legge nasce con la finalità di tutelare la libertà dell'informazione quale strumento principale di garanzia di democrazia e progresso, assieme alla tutela degli operatori del settore, giornalisti e pubblicisti, che nell'esercizio dell'attività professionale sono vittime di intimidazioni da parte della criminalità organizzata, prevedendo misure di sostegno e di solidarietà, al fine di rafforzare l'opera di prevenzione, relativamente ad un fenomeno sociale in crescente espansione nella nostra regione e che si va collocare nello scenario complessivo degli interventi a favore delle vittime della criminalità organizzata.

La Regione Calabria, con la presente legge, intende promuovere misure di solidarietà in favore delle vittime di tali reati attraverso l'istituzione del "Fondo Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni" a titolo di indennizzo.

La proposta di legge è composta da 7 articoli:

l'art. 1 definisce la finalità della legge

l'art. 2 stabilisce l'ambito di applicazione

l'art. 3 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni

l'art. 4 stabilisce le procedure per l'erogazione dell'indennizzo;

l'art. 5 definisce il regolamento

l'art. 6 reca la norma finanziaria

l'art. 7 dispone l'entrata in vigore della presente legge

Relazione finanziaria

I dati statistici a disposizione relativi agli anni 2006 – 2017 mostrano un trend in crescita nell'ultimo decennio del numero dei giornalisti minacciati; passando da 50 a circa 3085 in tutt'Italia. Parte dell'incremento è dovuto a una maggiore emersione del fenomeno, dal momento che dietro ogni intimidazione documentata molte altre restano ignote. Si stima che ogni anno, tra l'1 e il 2% della popolazione giornalistica subisca almeno una minaccia: avvertimenti, insulti, minacce personali, lettera minatorie o altre forme di minacce scritte, minacce attraverso social network, aggressioni fisiche e danneggiamento a beni personali

La distribuzione del fenomeno evidenzia con forza le problematiche strutturali del nostro Paese, laddove nel Mezzogiorno sono maggiormente presenti fenomeni di criminalità-organizzata e quindi minacce per la professione giornalistica. Una diffusione importante che porta a pensare che l'intimidazione sia parte di un sistema, ormai patologico, in cui l'assenza di tutele facilita i fenomeni di censura e di auto-censura. I dati confermano la drammaticità della situazione in cui versano il Sud del Paese e le Isole.

Sono considerati destinatari della proposta di legge in oggetto i soggetti esercenti la professione di giornalisti e i giornalisti pubblicisti che hanno subito lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

Criteri di quantificazione degli oneri:

In relazione all'assistenza alle vittime, attraverso la previsione del Fondo, con il criterio del tetto di spesa, si stima un massimale annuo di risorse messe a disposizione per 100.000 euro attraverso le quali si determina un indennizzo del 60% del danno subito con un massimale di 10.000,00 euro, nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti che, in ragione dell'esercizio della professione, risultino vittime di azioni criminali commesse nel territorio regionale.

La stima è stata determinata dalla media ponderata del numero dei soggetti accertati dalle Prefetture della Regione Calabria, annualità 2015/2016/2017, con un numero pari a 10 casi. La dotazione finanziaria di 100.000 euro annua è considerata congrua in considerazione del fatto che: secondo i criteri stabiliti nella presente legge, risultano realmente risarcibili soltanto un numero limitato di casi ogni anno; che con l'emanazione della presente legge si prevede che possano ridursi i casi di atti intimidatori avverso i suddetti professionisti; che sono sempre più frequenti i casi in cui vengono individuati i responsabili di simili atti (pertanto, in questi casi non si applica l'indennizzo previsto dalla presente legge); che la maggior parte degli atti intimidatori non provocano reali danni, che i danni provocati molto spesso trovano già altri tipi di coperture (quali polizze assicurative) e, pertanto, non è dovuto l'indennizzo previsto nella presente legge.

Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria della presente legge di euro 300.000 nel triennio 2019- 2021 si provvede con le risorse allocate nel Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, alimentato dalle risorse autonome di cui al Programma U.12.04 capitolo U7201020701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 2019 – 2021, acceso al «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità organizzata».

La proposta di legge è composta da 7 articoli:

l'art. 1 definisce la finalità della legge

l'art. 2 stabilisce l'ambito di applicazione

l'art. 3 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni

l'art. 4 stabilisce le procedure per l'erogazione dell'indennizzo;

l'art. 5 definisce il regolamento

l'art. 6 reca la norma finanziaria

l'art. 7 dispone l'entrata in vigore della presente legge

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2019/2021
1	stabilisce le finalità	-	-	-
2	definisce gli ambiti di applicazione	-	-	-
3	definisce l'istituzione del Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicitari	C	P	300.000,00 €
4	determina le procedure per l'erogazione dell'indennizzo e i beneficiari della legge	-	-	-
5	Regolamento di attuazione	-	-	-
6	reca la norma finanziaria			
7	dispone l'entrata in vigore della presente legge	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In relazione all'assistenza alle vittime, attraverso la previsione del Fondo, con il criterio del tetto di spesa, si stima un massimale annuo di risorse messe a disposizione per 100.000 euro attraverso le quali si determina un indennizzo del 60% del danno subito con un massimale di 10.000,00 euro, nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti che, in ragione dell'esercizio della professione, risultino vittime di azioni criminali commesse nel territorio regionale.

La stima è stata determinata dalla media ponderata del numero dei soggetti accertati dalle Prefetture della Regione Calabria, annualità 2015/2016/2017, con un numero pari a 10 casi. La dotazione finanziaria di 100.000 euro annua è considerata congrua in considerazione del fatto che: secondo i criteri stabiliti nella presente legge, risultano realmente risarcibili soltanto un numero limitato di casi ogni anno; che con l'emanazione della presente legge si prevede che possano ridursi i casi di atti intimidatori avverso i suddetti professionisti; che sono sempre più frequenti i casi in cui vengono individuati i responsabili di simili atti (pertanto, in questi casi non si applica l'indennizzo previsto dalla presente legge); che la maggior parte degli atti intimidatori non provocano reali danni, che i danni provocati molto spesso trovano già altri tipi di coperture (quali polizze assicurative) e, pertanto, non è dovuto l'indennizzo previsto nella presente legge

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Programma U.12.04 capitolo U7201020701 «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità organizzata».	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti" inserito al Programma 12.04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, al fine di consentire uno sviluppo sociale libero da condizionamenti illegali e con l'intento di contrastare il sempre più crescente fenomeno mafioso, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno intimidatorio nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti nell'esercizio della loro professione, e istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime di tali reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata. Tali misure integrano quelle già previste dalle leggi nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la libertà di stampa e comunicazione e la partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per vittima deve intendersi il giornalista professionista e pubblicista persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito grave pregiudizio, fisico o psicologico, nonché danni materiali, in seguito a reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ha collaborato con la giustizia per l'individuazione dei responsabili.

Art. 3

(Istituzione Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti)

1. Per le finalità della presente legge, la Regione istituisce il "Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni", gestito dal Dipartimento regionale competente, e finanziato dalle risorse provenienti dal capitolo U7201020701 del bilancio regionale. Il Fondo è destinato a finanziare elargizioni a favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato.

Art. 4

(Procedure per l'erogazione dell'indennizzo)

1. Nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti che nell'esercizio di attività professionale risultino vittime di attentati e/o intimidazioni nel territorio della regione Calabria, la Giunta regionale si impegna a liquidare un indennizzo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti:

a) autenticità delle denunce attestata dalla autorità competente

b) autenticità della documentazione prodotta

2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 a condizione che il soggetto leso risulti essere al tempo dell'evento estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. L'indennizzo è concesso per danneggiamenti a beni immobili, mobili registrati, autovetture e mezzi diversi di trasporto, strumentazione di lavoro. Dall'indennizzo di cui al presente articolo sono detratti eventuali risarcimenti erogati da compagnie assicurative per l'identico rischio. La liquidazione

dell'indennizzo avverrà soltanto successivamente all'accertamento dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti.

Art. 5

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento di attuazione, statuisce entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla legge.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.